

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE MAC ACADEMY APS
CODICE FISCALE 92059970712 P. I. 04044940718, COSTITUITA IL 23/09/2014
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 13 del mese di Maggio anno 2021 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. L'art. 5 dello Statuto modificato in data 14/02/2019 e registrato in data 21/02/2019 con il verbale straordinario di assemblea per la modifica e l'adeguamento dello statuto al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 101, comma 2), **registrazione n. 183 SERIE 3**, non riportava in dettaglio quanto previsto dal Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017 con codice Terzo Settore TITOLO V CAPO II art. 35 c. 3. Alle ore 20.00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta. Il Presidente dell'associazione DOMENICO CIOCIOLA dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Luigi Principi.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea tutti i soci aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare sull'art. 35 c. 3 *"Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale."*

Dopo un breve dibattito lo statuto e l'integrazione secondo quanto previsto dal codice Terzo Settore TITOLO V CAPO II art. 35 c. 3, vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegare al verbale a formare parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 21.30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

STATUTO – MAC ACADEMY APS

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. L'associazione di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata "MAC Academy Associazione di promozione sociale" in sigla "MAC Academy APS". L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito. L'associazione "Mac Academy APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Sede

Art. 2. L'associazione ha sede in: MANFREDONIA – Largo delle Euforie, 10. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

Scopo e attività

Art. 3. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) l), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e formative in generale, valorizzare la creatività come elemento quotidiano nella vita degli individui, parte sostanziale della loro natura, risorsa fondamentale a cui attingere nelle diverse occasioni della vita e del lavoro. La creatività dunque per esprimere un valore positivo che si esplica nei diversi ambiti attraverso la ricerca di un miglioramento che passa, dallo sviluppo delle capacità creative, e i cui scopi possono essere i più disparati come migliorare la qualità della vita, le capacità professionali, lo studio, le capacità ideative; soprattutto di valorizzare e dare spazio agli artisti in genere e in quanti desiderano accostarsi all'arte in tutte le forme in cui essa si palesa. Di promuovere la creatività nel tempo libero come espressione della qualità della vita ed educare alle arti sia nell'aspetto della fruizione sia della produzione, anche con strumenti di benessere individuale e collettivo come l'arte terapia; porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni delle arti terapie, un sollievo al proprio disagio. Promuovere studi e ricerche sulla creatività, in riferimento alle più recenti acquisizioni delle neuroscienze e delle scienze psicologiche; allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale; perseguire finalità educative, socio-formative, culturali e ricreative, ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile. Valorizzare e promuovere l'operato di Artisti e Creatori d'Arte e Cultura (autori di arti visive, plastiche, orafi, cantautori, cineasti, compositori, coreografi, decoratori, drammaturghi, poeti, ricamatrici, scrittori, stilisti, webmaster, web-designer, ecc.) di Artisti Interpreti ed Esecutori (attori, cantanti, musicisti, danzatori, ecc.) ossia di tutti coloro che sono impegnati nei lavori intellettuali, degli autori di opere dell'ingegno, degli artisti interpreti ed esecutori, e di tutti coloro che, ai diversi livelli del sistema dell'arte, mass-mediale e scientifico, operano nel campo della conoscenza e della produzione creativa, ivi compresi i giornalisti e i critici d'arte; Valorizzare e promuovere il libero pensiero, l'espressione creativa e la produzione di cultura quali fondamentali strumenti di emancipazione dell'uomo e del suo lavoro.

promuovendo il dialogo fra le culture, nella prospettiva internazionale, nel rispetto, nella tutela e nel confronto delle singole identità culturali; Valorizzare e promuovere l'importanza dei creatori della cultura per il processo di integrazione europea; valorizzare e sostenere le tradizioni e i dialetti delle varie regioni d'Italia, lo studio delle culture locali sollecitandone lo studio delle tradizioni popolari; valorizzare e promuovere il patrimonio italiano artistico e letterario all'estero, nel quadro di una reciprocità internazionale delle culture; sviluppare e promuovere la solidarietà e la cooperazione con le organizzazioni artistico-culturali e di educazione all'arte sia europee che appartenenti ad altre aree del mondo; Favorire il confronto creativo intergenerazionale e l'affermarsi di nuovi talenti; favorire il coordinamento collaborazione fra autori ed operatori appartenenti a campi creativi diversi, anche in vista della sempre più ampia diffusione dei linguaggi multimediali e del loro apporto alla produzione ed alla fruizione integrata di tutte le arti; collaborare a fianco delle istituzioni sociali e comunità terapeutiche che affrontano tematiche giovanili legate al bullismo, cyberbullismo, anoressia, altre problematiche giovanili, etc...); Organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti; di fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione dell'arte; intraprendere attività editoriali per divulgare opere letterarie, cataloghi, e quant'altro utile, sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, internet e su qualsiasi altro mezzo; Sensibilizzare l'opinione pubblica in favore dei problemi della cultura, dell'arte e dell'ambiente attraverso le proprie stampe, riviste, bollettini, newsletter, periodici ed altro mezzo idoneo di propaganda; valorizzare e promuovere la difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio dello sviluppo sostenibile e sulla consapevolezza dello stretto rapporto fra ambiente, territorio e cultura; facilitare lo scambio di attività artistiche tra i gruppi associati; di valorizzare e promuovere la difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio dello sviluppo sostenibile e sulla consapevolezza dello stretto rapporto fra ambiente, territorio e cultura; di istituire sedi locali (zonali, comunali, provinciali e regionali), direttamente promossi e ad essa affiliati, l'ambito geografico che fa capo ad ogni sede può non coincidere con le divisioni istituzionali del territorio; stipulare accordi e convenzioni con pubbliche amministrazioni, enti locali, pubblici e privati ed organizzazioni imprenditoriali. istituire collaborazioni nell'ambito della didattica, sotto forma di convenzioni, con Enti scientifici pubblici e privati, per la preparazione e l'aggiornamento nell'ambito delle discipline artistiche, oltre che sotto forma di consulenza nello stesso ambito; svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al conseguimento degli scopi istituzionali;

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- attività ed iniziative finalizzate alla promozione della cultura: corsi e stage, corsi di didattica delle arti e dell'educazione artistica; corsi di arti-terapie; premi; concorsi; borse di studio; conferenze; convegni; esposizioni; seminari; manifestazioni musicali; audiovisive e teatrali; viaggi; gemellaggi; e scambi con l'estero; studi e iniziative per la valorizzazione e la tutela dei beni artistici e storici;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, visite culturali, mostre, concorsi, rassegne teatrali, letture, manifestazioni di vario tipo, giornate di studio, mostre, che coinvolgono i giovani, in collaborazione con altre associazioni che si prefiggono le stesse finalità;
- a questo scopo saranno organizzati gruppi di lavoro, laboratori di ricerca di studio, giornate a tema, e convegni per favorire il confronto, lo scambio e la valorizzazione dei giovani talenti;
- organizzare intrattenimenti, spettacoli, mostre, rassegne cinematografiche, teatrali iniziative e servizi di attività turistico-ricreative; trasmissioni ed intrattenimenti radiofonici e televisive con programmi ed iniziative legate alla sfera dell'arte;
- attività di formazione: corsi teorico/pratici e laboratori per i soci e non;
- attività educativo-formativo: laboratori, corsi, workshop, centri ludico-ricreativi;
- scambi artistici e culturali tra le realtà presenti nella Comunità Economica Europea e successive modifiche e nei paesi extra-comunitari con lo scopo di favorire il processo di crescita sociale e artistica degli associati.
- si propone di mantenere un contatto diretto con il mondo della cultura anche attraverso l'utilizzo della rete telematica;
- segnalare strutture ricettive, luoghi d'interesse, prodotti tipici del territorio, artigianato artistico e sostegni logistici per attuare visite e rendere facilmente accessibili i suddetti circuiti;
- produrre e proiettare film e documentari artistico-culturali;
- pubblicazione di riviste, bollettini; pubblicazione di atti di convegni, studi e ricerche, cataloghi d'arte e testi di poesia, narrativa e saggistica;
- favorire ogni forma di scambio socio-culturale attraverso viaggi, soggiorni ed iniziative di turismo legate alla sfera artistica;
- istituire laboratori di avviamento, perfezionamento, seminari e aggiornamento nei campi della scrittura creativa, arti circensi, arti visive, letteratura, animazione, musica, recitazione, moda, cinema, radio, televisione, pittura, tecniche grafiche, animazione e quant'altro possa anche valorizzare la conoscenza artistica e la creatività;
- per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si pone come spazio di incontro libero ed aperto alle diverse aree culturali, pronta quindi a raccogliere tutte le svariate forme di espressione artistica, da quelle tradizionali a quelle contemporanee, dalla scrittura al teatro, dalla cinema alla fotografia, pittura, scultura, grafica, musica;
- organizzare e gestire - anche con strutture permanenti - tutte quelle attività, anche economiche, utili per il raggiungimento dei propri fini sociali. L'Associazione, inoltre, si propone come struttura di servizio per Centri e/o Circoli che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con i propri scopi sociali.
- in via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esportatori o altro personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- l'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso

Consiglio Direttivo



Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trazione, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Manfredonia, 13/05/2021

Il Presidente

Il Presidente

soci

[illegible]

Pick Materials



1 4 MAG 2021
REGISTRATO A MANFREDONIA IL
AL N. 536 SERIE 3
ESATTE L. 200,00 - 100,00 / 100



IL FUNZIONARIO
Domenico Antonio CLEMENTE
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Michele GAMMAROTA)